

**Estratto delle conclusioni del primo comitato di cooperazione CEE-San Marino**

Le parti hanno deciso di rinviare al 1° aprile 1993 l'applicazione della decisione n. 4 per dare alla Repubblica di San Marino il tempo di instaurare le procedure e rilasciare i documenti corrispondenti.

-In attesa dell'applicazione della suddetta decisione, vale a dire fino al 31 marzo 1993, ai fini di un'agevole e corretta applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla circolazione delle merci tra la Comunità e la Repubblica di San Marino il comitato di cooperazione decide che, fatti salvi gli impegni esistenti tra la Repubblica di San Marino e l'Italia a norma dello scambio di lettere del 21 dicembre 1972, le formalità necessarie per l'accertamento degli scambi tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono espletate tramite uno degli uffici doganali comunitari elencati in allegato all'accordo interinale. Si è inoltre deciso che, durante questo periodo transitorio, per il transito tra i summenzionati uffici doganali e San Marino e viceversa le merci provenienti da o destinate a uno Stato membro diverso dall'Italia circoleranno con una cauzione equivalente a quella prevista per l'applicazione del transito comunitario interno.

---